



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



COMANDO MILITARE ESERCITO SARDEGNA

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 22/12/2020
nr. 0014712
Classifica I.5.3.Fasc. 1 - 2020
01-00-00



DISCIPLINARE D'USO

DELL'AREA ADDESTRATIVA A FUOCO DENOMINATA

POLIGONO DI CAPO TEULADA

PREMESSA

L'anno duemilaventi, il giorno 22 del mese di dicembre, presso la Regione Autonoma della Sardegna in Cagliari;

VISTO: l'art. 322, comma 7 del Decreto Legislativo del 15 marzo 2010 n. 66, che demanda alla Regione interessata e all'Autorità Militare la stipula del disciplinare d'uso per le aree addestrative, terrestri, marittime e aeree;

VISTI: gli esiti delle attività svolte dalla "Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni", istituita dalla Camera dei Deputati nella XVII Legislatura;

VISTE le modifiche che la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" ha apportato al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTO il Protocollo d'Intesa tra Ministero della Difesa e Regione Autonoma della Sardegna per il coordinamento delle attività militari presenti nel territorio della Regione, del 18 dicembre 2017;

VISTO il Protocollo integrativo all'Intesa tra Ministero della Difesa e Regione Autonoma della Sardegna per il coordinamento delle



attività militari presenti nel territorio della Regione, del 11 febbraio 2019.

CONSIDERATO CHE: fra il Comando Militare Esercito "Sardegna" (da ora in avanti CME) e la Regione Autonoma Sardegna (da ora in avanti RAS), rispettivamente rappresentati dal Gen. D. Francesco Olla, Comandante del predetto CME e dall'On. Christian Solinas, Presidente della Regione, si è addivenuti all'accordo di stipulare il presente "Disciplinare d'uso" relativo al Poligono di Capo Teulada, da ora in avanti poligono, sito nel Comune di Teulada:

le disposizioni vigenti in materia di demanio e servitù militari, prevedono lo strumento del "Disciplinare d'uso", per la regolamentazione delle attività che si svolgono nelle aree in cui si tengono le esercitazioni;

PRESO ATTO: delle specifiche esigenze addestrative delle Forze Armate presso il poligono e delle necessità socio economiche della RAS e degli Enti minori dalla stessa rappresentati;

VALUTATE: le proposte della RAS e dei Comuni di Teulada e di Sant'Anna Arresi

I sottoscritti stipulano il presente disciplinare d'uso relativo al poligono.

ART.1

SFERA APPLICATIVA E DURATA DEL DISCIPLINARE

1. Il presente disciplinare d'uso si applica al poligono di Capo Teulada la cui area è evidenziata nella carta topografica IGM serie M 792 quadro d'unione alla scala 1:25.000 (Allegato "A").
2. L'area costituisce poligono permanente di proprietà del Demanio dello Stato, idoneo allo svolgimento di attività addestrative:
 - a fuoco, cioè con l'impiego di munizionamento esclusivamente convenzionale in dotazione alle Forze Armate italiane e di paesi alleati e amici, sempre utilizzabile ad eccezione dei periodi:¹
 - festività natalizie e di fine anno;
 - festività pasquali;
 - giornate festive;
 - chiusura estiva (di norma 01 giugno - 30 settembre);
 - in bianco, cioè con l'impiego di munizionamento a salve o nessun tipo di munizionamento, utilizzabile tutto l'anno. In questo contesto, rientrano anche le

¹ Qualora dovessero sorgere improrogabili esigenze addestrative correlate con la sicurezza nazionale anche in tali periodi potranno essere svolte esercitazioni a fuoco.



attività addestrative del Centro di Addestramento Tattico (CAT)², svolte utilizzando sistemi di simulazione che non comportano l'emissione di ordinanze di sgombero terrestri e/o marittime.

3. Il presente disciplinare ha la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dal giorno successivo alla sua sottoscrizione con tacito rinnovo, per ulteriore quinquennio, alla sua scadenza.

Su richiesta espressa e motivata di una delle due parti contraenti, da comunicare all'altra con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, il presente disciplinare può essere in tutto o in parte modificato.

ART.2

ENTI GESTORI E UTILIZZATORI DEL POLIGONO

1. L'Ente gestore del poligono, agli effetti del controllo e dell'applicazione delle presenti norme, è il 1° reggimento corazzato.
2. Gli Enti militari utilizzatori dell'area sono:
 - unità dell'Esercito;
 - altre Forze Armate o Corpi Armati dello Stato per proprie esigenze o per esercitazioni in cooperazione con unità terrestri;
 - unità dei Paesi alleati o amici, terrestri, navali, aeree.

Lo Stato Maggiore dell'Esercito dispone o autorizza, inoltre, nel rispetto delle "Norme per l'utilizzo del poligono di Capo Teulada", lo svolgimento di particolari esercitazioni o la sperimentazione, anche attraverso l'utilizzo dei sistemi di simulazione, di nuovi mezzi e/o materiali di vestiario ed equipaggiamento, a premessa della loro introduzione in servizio.

In particolare, il poligono è utilizzato per lo svolgimento di:

- addestramento tipico della fanteria e dell'artiglieria;
- tiro contro costa, con munizionamento inerte ed esclusivamente con traiettorie del secondo arco;
- sganci reali di munizionamento inerte (cosiddetto dummy), lancio di missili inerti, da aeromobili, sia ad ala fissa sia ad ala rotante;
- sbarchi anfibi esclusivamente presso le spiagge di Porto Zafferanu, Porto Scudo e Porto Pirastu;
- aviolancio, aviosbarco ed elisbarco.

² Il CAT del poligono di Capo Teulada è parte del programma dell'Esercito "Sistemi Integrati per l'Addestramento Terrestre" (SIAT) e ne rappresenta la componente più importante, in quanto trattasi della principale infrastruttura addestrativa della Forza Armata. Per approfondimenti di dettaglio vedasi Allegato "B".

**ART.3****LIMITI TEMPORALI E VINCOLI PER L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA ADDESTRATIVA**

1. Programma di utilizzazione.

Coincide con il programma semestrale edito dall'Autorità Militare competente che prevede, di massima, lo svolgimento delle seguenti attività:

- esercitazioni a fuoco terrestri: dal 7/8 gennaio al 31 maggio e dal 01 ottobre al 20 Dicembre, dal Lunedì al Sabato³, di norma esclusi i festivi e i periodi delle festività pasquali;
- esercitazioni anfobie per un periodo di 20-30 giorni/anno, coincidente, se possibile, con il periodo di fermo biologico, secondo le disposizioni regionali in materia;
- esercitazioni aeree;
- esercitazioni in bianco. Con l'impiego dei sistemi di simulazione saranno svolte attività addestrative continuative (h24), anche nei periodi nei quali non è consentita l'attività a fuoco (01 giugno – 30 settembre, 20 dicembre – 7/8 gennaio e festività pasquali), in quanto non è necessaria alcuna emissione di ordinanza di sgombero a terra e/o a mare. In tale contesto, sarà possibile, attraverso specifiche limitazioni areali che l'Ente gestore del poligono imporrà all'unità esercitata, conciliare lo svolgimento delle attività addestrative con quelle turistiche svolte presso le spiagge nelle quali è consentito l'accesso alla popolazione civile. Analogamente si pro-cederà per consentire l'attività zootecnica.

2. Orario di utilizzo (esclusi i periodi contemplati al precedente art. 1, para. 2.):

a) per le attività a fuoco terrestri:

- che prevedono lo sgombero a mare:
 - periodo 1 ottobre – 31 marzo: 09:00 – 18:00;
 - periodo 1 aprile – 31 maggio: 08:00 – 20:00;
- che non prevedono lo sgombero a mare: periodo gennaio – dicembre: 08:00 – 24:00;

b) per le esercitazioni a fuoco navali: continuativo, limitatamente alla durata delle attività, con esclusione dei giorni festivi.

In alcune circostanze potranno essere svolte attività addestrative continuative, delle quali sarà data notizia attraverso l'emissione delle previste ordinanze di sgombero.

³ Di norma, fino alle ore 13:00 locali. Eventuali situazioni esigenze contingenti potrebbero richiedere l'estensione del periodo esercitativo a fuoco fino alle 18:00 (dal 01 ottobre al 31 marzo) ovvero alle 20:00 (dal 01 aprile al 31 maggio).



ART.4

MODALITA' DI UTILIZZO E DI RAGGIUNGIMENTO DEL POLIGONO

1. Le "Norme per l'utilizzo del poligono di Capo Teulada" dovranno tener conto dei limiti e dei vincoli inseriti nel presente Disciplinare d'Uso. A tal proposito, l'utilizzo dell'intera area demaniale avverrà nel rispetto delle norme in materia di tutela ambientale che la Forza Armata applica puntualmente attraverso l'emanazione di appositi disciplinari per la tutela ambientale, attagliati alle esigenze di ciascun poligono (il "Disciplinare di Tutela Ambientale del Poligono di Capo Teulada" sarà annesso al presente disciplinare e diramato a parte). A tale scopo saranno impiegate tutte le risorse tecnologiche disponibili per il monitoraggio periodico delle matrici di suolo, aria e acqua.
2. Il Comando Militare Esercito Sardegna inoltre impegnerà gli Enti utilizzatori il poligono alla scrupolosa osservanza degli itinerari d'accesso indicati nella documentazione topografica (Allegato "C").

ART.5

AREE SOTTOPOSTE A SGOMBERO

PER IL TEMPO NECESSARIO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ESERCITAZIONI

1. Le superfici terrestri da sgomberare ricadono all'interno dell'area demaniale recintata. Gli sgomberi sono operati e pubblicizzati secondo quanto stabilito dall'art. 332 del Codice dell'Ordinamento Militare (Decreto Legislativo del 15 marzo 2010 n. 66, Allegato "D").
2. Superfici marine soggette a sgombero e interdizione alla navigazione aerea.
 - a) Interdizione alla navigazione marittima (Allegato "E"):
 - (1) ZONA soggetta a divieti permanenti:
 - superficie: 33,2 km². Numero massimo di giorni di possibile interdizione (nell'arco dell'anno) in relazione al tipo di esercitazione a fuoco svolta:
 - alla navigazione: 195;
 - all'ancoraggio, alla pesca e ai mestieri affini: permanentemente per la possibile presenza di ordigni inesplosi sul fondale;
 - (2) ZONA CHARLIE 311:
 - superficie: circa 300 km²;
 - numero massimo di giorni di possibile interdizione: 195;
 - (3) ZONA ECHO 311:
 - superficie: 600 km²;



- numero massimo di giorni di possibile interdizione: (nell'arco di un anno) 30/40;

(4) ZONA TANGO 811:

- superficie: 1.040 km²;
- numero massimo di giorni di possibile interdizione (nell'arco di un anno): 20/30.

In particolare, il Comando del 1° reggimento corazzato segnalerà, in tempo utile ai Comuni interessati, eventuali e improvvise interruzioni o sospensioni dell'attività a fuoco interessanti l'area a terra e le aree a mare CHARLIE 311, ECHO 311 e TAN-GO 811, al fine di consentire l'utilizzo e il transito nelle stesse, secondo le norme vigenti.

b) Interdizione alla navigazione aerea:

è interdetto lo spazio aereo sovrastante l'area sgomberata (zona denominata "LI R46 – Capo Teulada"), con i seguenti limiti:

- laterale: come da Allegato "F";
- verticale: 25.000 piedi (circa 7.600 m sopra il livello medio del mare).

L'interdizione è vigente dal 7 gennaio al 31 maggio e dal 1 ottobre al 20 dicembre in modo continuativo dalle ore 23:00 locali della Domenica alle ore 12:00 locali del Sabato, festivi esclusi con limite verticale superiore a 25.000 piedi (circa 7.600 m sopra il livello medio del mare).

In caso di particolari esigenze addestrative a fuoco, l'interdizione aerea può essere estesa dalle ore 12:00 locali fino alle ore 23:00 locali del Sabato e i giorni festivi. Ciò avverrà attraverso un preavviso a mezzo NOTAM (NOtice To AirMen) e, comunque, con limite verticale superiore ridotto a 20.000 piedi (circa 6.100 m sopra il livello medio del mare).

c) Incidenza sul traffico stradale:

Nessuna.

ART.6

MODALITA' DI UTILIZZO DELL'AREA DEL POLIGONO A FINI CIVILI

Circa l'utilizzo del poligono a fini civili, l'Amministrazione Militare declina ogni responsabilità per danni a persone, animali o cose provocati dal mancato rispetto delle prescrizioni e divieti contenuti nelle ordinanze di sgombero marine e terrestri e dalla violazione delle norme che regolano l'accesso ai siti militari, nonché da qualsiasi violazione normativa o regolamentare anche impartita verbalmente durante l'accesso.

Allo scopo di dare l'opportunità alle comunità locali di poter fruire parzialmente dei territori



utilizzati ai fini addestrativi normalmente interdetti, sono autorizzate le attività di seguito riportate.

1. PASCOLO

Le aree interessate all'attività del pascolo sono quelle riportate in Allegato "G" e possono essere impiegate nei giorni:

- di esercitazione a fuoco, da un'ora dopo la fine delle attività addestrative fino alle ore 08:00 del giorno successivo;
- in cui il poligono non è utilizzato per attività addestrative a fuoco, per l'intera giornata (h24).

L'attività del pascolo è sospesa:

- durante lo svolgimento di esercitazioni a fuoco nelle aree incluse nei settori di sicurezza;
- qualora sia stata segnalata la presenza di ordigni inesplosi in aree oggetto di concessione;
- nei casi in cui le attività addestrative in bianco e/o simulate presentino profili di incompatibilità con il pascolo del bestiame, legati alla sicurezza e incolumità delle persone. In tal caso sarà dato preavviso agli allevatori con almeno 48 ore di anticipo rispetto all'inizio delle esercitazioni.

La citata attività è regolata da apposito accordo stipulato fra il Comandante del 1° reggimento corazzato e i Sindaci dei Comuni di Teulada e Sant'Anna Arresi per disciplinare:

- numero di allevatori da ammettere a seguito del bestiame;
- limiti di spazio e tempo per ciascuna azienda;
- modalità di ammissione (è consentito l'utilizzo di un veicolo a motore a due ruote, per ciascuna azienda, al fine di accelerare le operazioni di raccolta del bestiame);
- l'accesso all'area di pascolo avverrà attraverso cinque varchi appositamente dedicati. Nessun onere è dovuto all'Amministrazione della Difesa per la loro apertura/chiusura.

La concessione dell'area è da considerarsi limitata alla durata di 5 (cinque) anni e comunque non rientra tra quelle previste dalla Legge del 11 febbraio 1971 n. 11 e dalla Legge del 3 maggio 1982 n. 203 "Concessioni agricole o silvo-pastorali".

Eventuali proposte di revisione delle concessioni-contratto per il pascolo potranno essere accolte, su richiesta espressa e motivata, con preavviso di almeno 60 giorni.



2. AREE DEMANIALI DI INTERESSE CIVILE.

Nel periodo estivo in cui non sono consentite le attività a fuoco, saranno rese disponibili, per lo svolgimento di attività sociali e turistiche, le aree denominate spiaggia delle "Sabbie Bianche" e spiaggia di "S'Ottixeddu" (detta degli "Americani"). Tale utilizzo da parte del Comune di Teulada dovrà essere coordinato con le Autorità Marittime aventi giurisdizione sulle aree interessate e la Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio.

In particolare:

a) Spiaggia delle "Sabbie Bianche".

(1) Fermo restando che il tratto di mare antistante la spiaggia è interessato dal divieto permanente di balneazione e approdo, l'accesso della popolazione può avvenire esclusivamente via terra.

(2) Il settore interessato ha uno sviluppo frontale, lato mare, di 1.350 m circa e una profondità di utilizzo di 300 m circa. Detto settore dovrà essere delimitato in maniera adeguata a totale cura e spese del Comune di Teulada, compatibilmente con il rispetto dell'ambiente e con apposita tabellonistica indicante i divieti di accesso e le eventuali aree "a rischio".

L'individuazione e la definizione dell'area in questione avverrà mediante sopralluogo congiunto e verbalizzazione in contraddittorio, tra rappresentanti dell'Amministrazione Militare e del Comune di Teulada.

(3) Il 1° reggimento corazzato provvederà, annualmente, in occasione della sospensione estiva delle attività a fuoco e come previsto dalla Direttiva 7042 "Linee di indirizzo sulla gestione dei poligoni e delle aree addestrative dell'Esercito" – 1^a definizione, Edizione 2018 del Comando delle Forze Operative Terrestri e Comando Operativo Esercito, ad effettuare una preventiva e accurata bonifica "straordinaria" della citata area, relativamente alla sola superficie emersa, fino alla linea della battigia.

In essa lo svolgimento delle attività sociali da parte del Comune di Teulada potrà avvenire con le seguenti modalità:

- divieto di realizzazione di qualsiasi costruzione, sia di tipo fisso sia semifisso;
- assistenza sanitaria a totale cura del Comune di Teulada con personale abilitato secondo le norme vigenti;
- divieto di utilizzare le dune di sabbia e l'area circostante, al fine di preservare l'ambiente;
- divieto assoluto di accesso all'arenile con mezzi ruotati anche non a motore.

(4) È fatto divieto di:



- accedere all'interno del poligono dalla spiaggia;
- introdurre animali nell'arenile;
- accendere fuochi nell'arenile;
- approdare con barche o gommoni nella spiaggia in questione.

(5) È fatto obbligo di rispettare e valorizzare l'ambiente, mediante la pulizia costante dell'arenile e delle zone adiacenti durante l'esercizio e il ripristino integrale dei luoghi al termine dell'uso.

Gli oneri relativi ai presidi antinquinamento (cestini e cassonetti per rifiuti, eventuali WC mobili completi di accessori, ecc.) saranno a totale carico del Comune di Teulada, così come gli oneri connessi con l'utilizzo dell'area demaniale.

(6) Al fine di facilitare l'accesso alle "Sabbie Bianche" dal territorio del Comune di Teulada, è consentito il transito attraverso l'area del poligono, con le seguenti modalità:

- accesso da apposito cancello sulla SS "Sulcitana" (Allegato "H");
- itinerario coincidente con la pista perimetrale utilizzata normalmente dal 1° reggimento
- corazzato per il raggiungimento delle postazioni di vedetta da parte del personale preposto;
- l'itinerario dovrà essere delimitato in maniera adeguata, compatibilmente con il rispetto dell'ambiente e con l'apposizione di tabellonistica indicante i divieti di accesso e le eventuali aree "a rischio", a cura e spese del Comune di Teulada;
- accesso consentito solo dall'alba al tramonto, con controllo da parte del Comune di Teulada;
- responsabilità dell'Amministrazione Comunale in questione in materia di rispetto delle norme di sicurezza e di tutela ambientale, di raccolta rifiuti e sicurezza stradale.

L'Amministrazione Militare è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose derivante dall'uso di detta rotabile da parte degli utenti che vi accedono per usi non militari.

Il miglioramento della viabilità lungo la pista in questione è curato congiuntamente dal Comune di Teulada e dal 1° reggimento corazzato, limitatamente all'impiego dei mezzi e dei relativi operatori, senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione della Difesa.

(7) Il parcheggio degli autoveicoli privati è consentito esclusivamente in apposita area (citato Allegato "H"), prospiciente la recinzione del poligono a sud della località Guardia Bue, delimitata a cura e spese del Comune di Teulada. In



detta area l'organizzazione del parcheggio, la vigilanza dello stesso e il servizio antincendio saranno assicurati dalla predetta Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Militare è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'uso di detta area da parte degli utenti che vi accedono per usi non militari.

Per l'utilizzo delle aree da adibirsi a parcheggio degli autoveicoli privati dovrà essere stipulato apposito atto di concessione tra la competente Agenzia del Demanio e l'Amministrazione Comunale di Teulada.

b) Spiaggia di "S'Ottixeddu" o degli "Americani".

- (1) Per l' utilizzo di tale spiaggia è consentito l'accesso alla popolazione attraverso l'itinerario in Allegato "I".
- (2) Il settore interessato ha uno sviluppo frontale, lato mare, di 250 m circa e una profondità di utilizzo di 30 m circa e dovrà essere delimitato in maniera adeguata a totale cura e spese del Comune di Teulada, compatibilmente con il rispetto dell'ambiente e con apposita tabellonistica indicante i divieti di accesso.
- (3) L'individuazione e la definizione dell'area in questione avverrà mediante sopralluogo congiunto e verbalizzazione in contraddittorio, tra rappresentanti dell'Amministrazione Militare e del Comune di Teulada.
- (4) Il 1° reggimento corazzato provvederà, annualmente, in coincidenza con la sospensione estiva delle attività a fuoco e come previsto dalla citata Direttiva 7042 "Linee di indirizzo sulla gestione dei poligoni e delle aree addestrative dell'Esercito" – 1^a definizione, Edizione 2018 del Comando delle Forze Operative Terrestri e Comando Operativo Esercito, ad effettuare una preventiva rimozione dei residui inerti di esercitazione di precedenti attività addestrative nella citata area, relativamente alla sola superficie emersa, fino alla linea della battigia.
- (5) In essa lo svolgimento delle attività sociali da parte del Comune di Teulada potrà avvenire con le seguenti modalità:
 - accesso esclusivamente secondo le modalità di dettaglio concordate tra il Comune di Teulada e il 1° reggimento corazzato, lungo specifico itinerario segnalato, con ingresso dal cancello del comprensorio di Porto Tramatzu;
 - fruizione dell'arenile da parte di un numero "chiuso" di utenti, da concordare mediante sopralluogo congiunto e verbalizzazione in contraddittorio, tra rappresentanti dell'Amministrazione Militare e del Comune di Teulada;
 - divieto di realizzazione di qualsiasi costruzione, sia di tipo fisso sia semifisso;



- assistenza sanitaria alla balneazione a totale cura e spese del Comune di Teulada, con personale abilitato secondo le norme vigenti.

(6) È fatto divieto di:

- accedere all'interno del poligono dalla spiaggia;
- introdurre animali nell'arenile;
- accendere fuochi nell'arenile;
- approdare con barche o gommoni nella spiaggia in questione.

(7) È fatto obbligo di rispettare e valorizzare l'ambiente, mediante la pulizia costante dell'arenile e delle zone adiacenti durante l'esercizio e il ripristino integrale dei luoghi al termine dell'uso.

Gli oneri relativi ai presidi antinquinamento (cestini e cassonetti per i rifiuti, eventuali WC mobili completi di accessori, ecc.) saranno a totale carico del Comune di Teulada. L'accesso è consentito solo dall'alba al tramonto, con il controllo da parte del Comune di Teulada, che si assume anche la responsabilità in materia di rispetto delle norme di sicurezza e di tutela ambientale, di raccolta rifiuti e sicurezza stradale.

(8) L'Amministrazione Militare è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone, cose o animali derivante da usi della rotabile di accesso all'arenile, per usi differenti da quelli strettamente necessari all'accesso alla spiaggia in questione, da parte degli utenti.

Il miglioramento della viabilità lungo la pista in questione è curato congiuntamente dal Comune di Teulada e dal 1° reggimento corazzato, limitatamente all'impiego dei mezzi e del personale a disposizione.

c) *Itinerario costiero guidato.*

(1) È concessa la possibilità saltuaria di utilizzare un itinerario costiero guidato per consentire la visita di un tratto di costa del Poligono da parte di piccoli gruppi di persone.

L'individuazione e la definizione dell'itinerario, il cui sviluppo è riportato in rosso sulla carta in Allegato "L", avverrà mediante sopralluogo congiunto e verbalizzazione in contraddittorio, tra rappresentanti dell'Amministrazione Militare e del Comune di Teulada.

L'utilizzo di tale itinerario, percorribile a piedi, biciclette tipo mountain bike o a cavallo, è concordato, di volta in volta, tra il Comando del 1° reggimento corazzato e il Comune di Teulada.

Detto itinerario dovrà essere visualizzato in maniera adeguata a totale cura e spese del Comune di Teulada, compatibilmente con il rispetto dell'ambiente e con apposita tabellonistica indicante i divieti di accesso e le eventuali aree "a rischio", nonché l'assoluto tassativo divieto di abbandonarlo.



- (2) In esso lo svolgimento delle attività sociali da parte dell'Amministrazione comunale teuladina potrà avvenire con le seguenti modalità:
- sottoscrizione, da parte dei partecipanti, di apposita dichiarazione liberatoria che, nel rendere edotti gli stessi delle specificità militari dell'area e dei vincoli e limitazioni giuridiche a ciò annesse, sollevi l'A.D. da responsabilità derivanti dal mancato rispetto dei predetti;
 - guida con personale qualificato a totale cura del Comune di Teulada;
 - assistenza sanitaria a totale cura del Comune di Teulada con personale abilitato secondo le norme vigenti.
- (3) È fatto tassativo divieto di:
- abbandonare, anche se per piccoli tratti, l'itinerario tracciato;
 - staccarsi dal gruppo o avventurarsi lungo l'itinerario senza la predetta guida;
 - introdurre animali nel poligono;
 - accendere fuochi;
 - percorrere l'itinerario con moto, motocicli o tricicli a motore di qualsiasi tipologia.
 - percorrere l'itinerario a bordo di automobili fuoristrada, salvo emergenze di carattere sanitario.
- (4) È fatto obbligo di rispettare e valorizzare l'ambiente, mediante la pulizia costante dell'itinerario e delle zone adiacenti durante l'esercizio e il ripristino integrale dei luoghi al termine dell'uso.
- Gli oneri relativi a eventuali presidi antinquinamento (cestini e cassonetti per i rifiuti, eventuali WC, ecc.) saranno a totale carico del Comune di Teulada. L'accesso è consentito solo dall'alba al tramonto, con il controllo da parte dell'Amministrazione Comunale, che si assume anche la responsabilità in materia di rispetto delle norme di sicurezza e di tutela ambientale, di raccolta rifiuti e sicurezza stradale.
- (5) L'Amministrazione Militare è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose derivante dall'uso della rotabile da parte del Comune di Teulada.
- Il miglioramento della viabilità lungo la pista in questione è curato, congiuntamente, dal Comune di Teulada e dal 1° reggimento corazzato, limitatamente all'impiego dei mezzi e del personale a disposizione.
- (6) L'Amministrazione Militare è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose derivante dall'uso di detta area, per esigenze non militari, da parte degli utenti.



3. ALTRE ATTIVITÀ IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE CIVILE.

Nei periodi di interruzione delle esercitazioni a fuoco e compatibilmente con le attività d'istituto, le amministrazioni comunali di Teulada e Sant'Anna Arresi o altre del Sulcis eventualmente interessate, possono proporre lo svolgimento di attività di tipo culturale, ludico e ricreativo/sportivo (anche a livello agonistico), in favore della popolazione locale.

Le richieste di svolgimento di dette attività, da realizzarsi di concerto con il 1° reggimento corazzato, dovranno essere formulate con congruo anticipo affinché possa esserne valutata la loro fattibilità per tempo.

4. PESCA.

Nello specchio di mare prospiciente l'area del poligono, ad eccezione dell'area permanentemente interdetta all'ancoraggio e pesca e nei periodi di esercitazioni navali, è consentita la pesca da un'ora dopo la fine delle attività addestrative fino alle ore 07:30 del mattino seguente. Le Unità Navali e mezzi anfibi che prendono parte alle esercitazioni, devono ancorarsi all'interno del perimetro di sgombero a mare, lasciando libera, in particolare, la fascia di mare antistante la linea di costa fra Porto Teulada e Capo Malfatano, salvo condimeteo avverse. A tal proposito, per i giorni di attività addestrativa, ai lavoratori marittimi saranno riconosciuti gli indennizzi, per la mancata pesca, regolati da specifici protocolli d'intesa e relative modifiche e integrazioni concordati tra il Ministero della Difesa e la Regione Autonoma della Sardegna (Allegato "M").

ART.7

MODALITA' DI UTILIZZO DELL'AREA DEMANIALE DEL POLIGONO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

In relazione ai Protocolli d'Intesa sottoscritti (Allegato "N") e compatibilmente con le prioritarie esigenze addestrative, la Difesa e la Regione Autonoma della Sardegna promuovono lo sviluppo di programmi di studio, ricerca e sperimentazione tecnologico-industriale di possibili attività "duali" di comune interesse, anche con il coinvolgimento di altri Dicasteri, da realizzarsi presso il poligono, quali *cyber-defence*, *cyber-security* e *modeling & simulation*, scuola di protezione civile, attività nel settore spaziale a sostegno della politica spaziale nazionale, attività di sperimentazione, certificazione e *training* di droni.

In tale quadro la Difesa renderà disponibile il Centro di Addestramento Tattico di Capo Teulada quale elemento del Programma SIAT che, oltre ad essere impiegato per l'addestramento delle unità dell'Esercito, potrà essere utilizzato, attraverso la



collaborazione con il CRS4 (Centro Ricerche, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna), per le attività suddette (tra le quali anche le esercitazioni congiunte con assetti operativi della Protezione Civile).

ART.8

MISURE DI SICUREZZA

1. Le aree marittime sono, volta per volta, interdette al traffico marittimo mediante emissione di Ordinanze di sgombero a cura della Capitaneria di Porto di Cagliari e dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco, ciascuno per il settore marino di propria giurisdizione (citato Allegato "E").
2. Il controllo delle aree a mare, per l'individuazione di eventuali trasgressori alle ordinanze, ricade sotto la responsabilità delle competenti Autorità Marittime ed è garantito anche attraverso 4 (quattro) Posti di Osservazione (Allegato "O") dislocati lungo il perimetro costiero del poligono, ad eccezione della vedetta dislocata presso Punta Menga (ALPHA), attivati a cura del 1° reggimento corazzato, con il supporto di elicotteri e motovedette, quando disponibili.
3. Lo spazio aereo risulta proibito per il traffico aereo nella Zona Regolamentata denominata "LI R46 – Capo Teulada" così come specificato al precedente art. 5, comma 2.b..
4. Per le attività più complesse che comportano lo sgombero della Zona TANGO 811, concorrono all'interdizione dell'area anche i mezzi di sorveglianza della Marina Militare.
5. Per le esercitazioni a fuoco terrestri, l'Esercito assicura:
 - lo sgombero dei settori di sicurezza attivati a terra attraverso l'impiego di propri mezzi e personale;
 - l'adozione di tutti gli opportuni accorgimenti volti a eliminare o minimizzare gli effetti sull'ambiente che potrebbero derivare dalle esercitazioni, ivi compreso il possibile impiego di sistemi balistici di contenimento delle ogive sparate, affiancati da una costante attività di controllo. A tal riguardo, è attivo, su tutti i poligoni nazionali, un piano di monitoraggio ambientale permanente, così come contemplato all'art. 241-bis, comma 4-bis del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", teso a verificare che nelle aree di maggiore criticità, cioè quelle soggette a uso esclusivo militare, non vi sia il superamento del concentrazione della soglia di contaminazione (CSC). Con particolare riferimento al poligono, le disposizioni specifiche sono contenute nel "Disciplinare per la tutela ambientale del poligono di Capo Teulada", Edizione 2019;



- un adeguato servizio antincendio, in aderenza a un piano pluriennale antincendio, con aggiornamenti annuali, che individua le norme di prevenzione e di auto protezione, l'organizzazione antincendio e le modalità di coordinamento della catena di comando e controllo.

ART.9

OSSERVATORIO AMBIENTALE

È istituito, ai sensi dell'art. 241-bis, comma 4-quinquies del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", presso le Regioni in cui hanno sede i poligoni militari delle Forze Armate, un Osservatorio ambientale regionale sui poligoni militari, dalle Regioni stesse istituito, nell'ambito dei sistemi informativi ambientali regionali afferenti alla rete informativa nazionale ambientale (SINANET), di cui all'articolo 11 della Legge 28 giugno 2016, n. 132.

L'Autorità militare, entro il 30 luglio di ogni anno, trasmette all'Osservatorio ambientale regionale le risultanze del piano di monitoraggio ambientale di cui al precedente art.4, comma 1 e art. 8, comma 5.

ART.10

SITI DI INTERESSE COMUNITARIO (SIC)

1. Nel poligono insistono due aree SIC (Allegato "P") così denominate:
 - ITB040024 "Isola Rossa e Capo Teulada";
 - ITB040025 "Promontorio, dune e zona umida di Porto Pino".
2. La Regione Autonoma della Sardegna e gli Enti locali competenti emanano i relativi piani di gestione recanti le misure per la tutela delle specie animali e degli habitat protetti nell'ambito dei citati SIC. L'Amministrazione della Difesa si impegna ad adottare tutte le predisposizioni necessarie affinché le attività d'istituto siano condotte compatibilmente con le misure di tutela. Eventuali richieste formulate da soggetti terzi che riguardino le aree SIC insistenti sul demanio militare, saranno rimesse alla Regione Autonoma della Sardegna affinché ne valuti preliminarmente la compatibilità con i vincoli imposti dal SIC. 13



ART.11 RECLAMI E DANNI

In caso di trasgressione alle disposizioni previste dal presente disciplinare, ovvero di inconvenienti nella loro applicazione, le parti si incontreranno sollecitamente, anche a mezzo di funzionari all'uopo delegati, per verificarne le problematiche e predisporre, di comune accordo, tutte le misure per la corretta applicazione del disciplinare stesso. Per quanto concerne gli eventuali indennizzi, in caso di danni arrecati durante l'attività addestrativa, ai sensi delle disposizioni concernenti l'applicazione del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, gli interessati dovranno rivolgersi entro 15 giorni, per il tramite del 1° reggimento corazzato, alla Commissione Accertamenti e Liquidazioni Danni (CALD) del reparto utilizzato-re del poligono.

ART.12 VIGILANZA SUL RISPETTO DELLE INTESI

Il Comando Militare Esercito Sardegna e i Comuni di Teulada e di Sant'Anna Arresi si impegnano a vigilare scrupolosamente sul rispetto del presente disciplinare, per quanto di rispettiva competenza.

ART.13 DISPOSIZIONI APPLICATIVE

1. Inosservanze.

L'inosservanza delle norme di cui al presente Disciplinare d'uso, o qualsiasi inadempienza, saranno comunicate al Comitato Misto Paritetico per le Servitù Militari, che entro quindici giorni dalla ricezione del formale e documentato esposto, sarà riunito in via straordinaria.

2. Trasgressioni.

Eventuali trasgressioni al presente disciplinare nelle aree utilizzate anche dalle attività sociali/produttive, saranno perseguite a norma di legge, con notifica del verbale di accertamento anche ai Sindaci dei Comuni interessati.



ART.14 PROGRAMMAZIONE REGIONALE

La Regione Autonoma della Sardegna si impegna a redigere i Piani di Assetto Territoriale e di Sviluppo Economico e Sociale, tenendo conto dei condizionamenti conseguenti alla presenza dell'area addestrativa in questione.

In particolare, nell'area in argomento, non potranno essere imposti vincoli di tipo ambientale (SIC, ZPS, etc.) che potrebbero limitare l'attività addestrativa, se non preventivamente concordati tra le parti. Eventuali piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale ovvero l'imposizione di vincoli di tipo ambientale non concordati con l'Amministrazione della Difesa, saranno destinati a rimanere privi di effetto ai sensi della normativa vigente.

ART.15 SOTTOSCRIZIONE DEL DISCIPLINARE D'USO E SUA ULTERIORE COMUNICAZIONE

1. Il presente disciplinare è redatto in duplice copia originale, entrambe sottoscritte dalle parti.
2. Il Comando Militare Esercito Sardegna invierà copia fotostatica del Disciplinare all'Ente gestore dell'area addestrativa.
3. La Regione Autonoma della Sardegna invierà copia fotostatica del medesimo disciplina-re al Comitato Misto Paritetico per le Servitù Militari e alle Amministrazioni Comunali interessate.

Redatto, letto, approvato e sottoscritto in Cagliari, addì 22 dicembre 2020,

Per la Regione Autonoma della Sardegna

Il Presidente

On. Christian Solinas

Per il Comando Militare Esercito Sardegna

Il Generale Comandante

Gen. D. Francesco Olla